

Spett.le  
**BANCA D'ITALIA**  
**Servizio Regolamentazione**  
**e Analisi Macroprudenziale,**  
**Divisione Regolamentazione I**  
Via Nazionale n. 91  
00184 - Roma

**Oggetto: Osservazioni sulla Proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008**

Nel rispetto del termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Documento relativo alla “Proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008”, il sottoscritto Avv. Francesco Giunta formula le seguenti osservazioni sulla proposta di modifica individuata in oggetto.

**1. Sui termini di deposito di elementi documentali**

Al paragrafo 2.2 della “Proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008”, ed in particolare a pag. 6, si disciplinano i termini di deposito rispettivamente previsti per la parte ricorrente e per l’intermediario resistente.

A tal fine, si rileva l’opportunità di prevedere, e quindi disciplinare in modo esplicito, che con il deposito i) delle memorie di replica e ii) di controreplica sia in ogni caso preclusa la possibilità delle parti di produrre - mediante nuovi allegati e/o sostanziale inserimento degli stessi nel corpo degli atti - elementi documentali ulteriori rispetto a quelli rispettivamente già versati in atti con i) ricorso e ii) controdeduzioni.

A sostegno di detta proposta, del resto, milita più di un argomento.

In primo luogo, non v’è chi non veda come il ragionare in termini contrari equivarrebbe a consentire che, nella fase successiva alla rispettiva costituzione in giudizio, una delle parti possa godere di un termine più ampio dell’altra nella produzione di elementi documentali.

Ipotesi, quest’ultima, che risulterebbe in palese contraddizione con lo schema di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. e, soprattutto, si risolverebbe in un evidente (ed ingiusto) vantaggio per la parte resistente.

In aggiunta a quanto sopra, peraltro, l’iniquità di un sistema che consenta termine di produzione sfalsato tra le parti emerge in ogni caso anche alla luce della conseguente impossibilità del ricorrente di eccepire l’irrelevanza della produzione avversa: possibilità che in ambito giurisdizionale è correttamente attribuito alle parti mediante l’attribuzione di una facoltà di deposito - ovviamente in

modo contestuale e coincidente - di note conclusive comunque denominate.

In questo senso, pertanto, appare si osserva che la limitazione della possibilità di produzione delle parti ai rispettivi atti con cui si perfeziona la costituzione in giudizio si porrebbe in perfetto parallelismo con l'attuale rito del lavoro, non casualmente individuato in modo pressoché unanime quale parametro per i recenti progetti di riforma del Codice di rito.

Ed ancora, è evidente che l'assenza di una previsione di un limite alla produzione di elementi documentali ancorato all'atto di costituzione in giudizio, oltre a risultare ingiustificato ed ingiusto, inciderebbe inevitabilmente sulla snellezza del procedimento arbitrale, finendo con l'appesantire l'attività dei Collegi e potenzialmente aumentare i tempi di definizione del procedimento: elementi, questi ultimi, in chiara (ed obiettiva) controtendenza rispetto alle ragioni istitutive di codesta attività alternativa di definizione delle controversie.

Per questi motivi, si propone di precisare che la facoltà attribuita alle parti di "replicare" alle difese svolte dalle rispettive controparti sia limitata alla sola possibilità di argomentare e dedurre in relazione ai rilievi ed alle allegazioni avverse, senza tuttavia poter ulteriormente produrre nuovi documenti.

## **2. Modifiche inerenti il "*Rafforzamento del ruolo del Collegio di Coordinamento*"**

Al paragrafo 3.2 della "Proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008", ed in particolare a pag. 8, si propone condivisibilmente di rafforzare il ruolo svolto dal Collegio di Coordinamento.

In quest'ottica, al fine di garantire la coerenza degli orientamenti all'interno dell'ABF, si propone di aggiungere alle ipotesi già previste dal paragrafo 5 della Sezione VI delle "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*" quali presupposti per la formulazione di una Istanza di correzione della Decisione (ovvero omissione, errore materiale e di calcolo) la seguente ulteriore ipotesi: "*difformità della Decisione rispetto ad un principio fissato dal Collegio di Coordinamento*".

## **3. Modifiche inerenti la previsione di "Strumenti per una migliore organizzazione dell'Arbitro": limite nel tempo della competenza dell'Arbitro**

Al paragrafo 3.3 della "Proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008", ed in particolare a pag. 9, si prevede quale criteri per aumentare la produttività e l'efficienza dell'Arbitro l'impossibilità di sottoporre all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

A tal riguardo, si osserva come l'adozione di siffatto provvedimento altro non farebbe che realizzare un effetto opposto a quello individuato quale precipuo obiettivo dell'intervento di riforma, ovvero garantire *“effetti positivi per la clientela bancaria e finanziaria in termini di migliore gestione del contenzioso e riduzione dei tempi di risposta”* (cfr pag. 3 del Documento).

In questo senso, infatti, è obiettivo che l'attuazione di detta disposizione finirebbe con il costringere la clientela a ricorrere allo strumento giurisdizionale per una serie di comportamenti illegittimi verificatisi - sulla base della stessa copiosa giurisprudenza dell'Arbitro - in un arco temporale (2009-2014) ad oggi relevantissimo.

In quest'ottica, *ex multis*, è agevole richiamare la stessa fattispecie richiamata a titolo esemplificativo nel corpo della Proposta di modifica, ovvero quella attinente la retrocessione degli oneri non goduti a causa della estinzione anticipata del rapporto nella cessione del quinto dello stipendio, per evidenziare che l'intervento di riforma finirebbe per penalizzare in modo ingiustificato la clientela bancaria e finanziaria: ciò in quanto la stessa sarebbe sostanzialmente costretta - nell'ipotesi (statisticamente tutt'altro che trascurabile) di mancato positivo riscontro dell'intermediario al reclamo preventivamente proposto - a dover scegliere se agire o meno in sede contenziosa.

Ed ancora, si segnala come il progetto di modifica *de qua* finirebbe precludere la possibilità di accertamento rapido ed economico di ulteriori comportamenti sulla cui illegittimità l'Arbitro ha ormai assunto un orientamento consolidato: ci si riferisce, a titolo puramente esemplificativo, i) alla verifica del rispetto della normativa in materia di usura, ii) alla accertamento della inesattezza del TAEG indicato in contratto e iii) all'accertamento della illegittimità degli addebiti a titolo di indennità di sconfinamento e commissioni di istruttoria veloce, comunque denominate, applicate a far data dal 2009.

In questo contesto, appare tutt'altro che remoto il rischio che la necessità di dover intraprendere un percorso giurisdizionale conduca il cliente a desistere dal proprio tentativo di recuperare quanto legittimamente spettantegli.

Il quadro sin qui delineato, pertanto, consente di concludere in ordine al fatto che l'adozione di un criterio di competenza temporale dell'Arbitro così distante dai normali limiti prescrizionali operanti dell'Ordinamento finirebbe inevitabilmente, e paradossalmente, con il realizzare un doppio esito negativo (c.d. *lose - lose*):

- aumentare il ricorso allo strumento giurisdizionale, divenendo quest'ultimo l'unico mezzo perseguibile da parte di quei soggetti che, nei limiti prescrizionali previsti dall'Ordinamento, decidessero di voler in ogni caso tutelare la propria situazione giuridica soggettiva

eventualmente lesa dall'intermediario;

- sacrificare la legittima aspettativa di accertamento di quei soggetti che dovessero decidere di rinunciare al percorso contenzioso.

Detto intervento appare tanto più ingiustificato, se si tiene conto del fatto che le (più che condivisibili) proposte di riforma aventi natura "processualistica" formulate al punto 3.2 risulterebbero, a parere di chi scrive, più che sufficienti a fronteggiare i procedimenti aventi natura c.d. seriale.

A margine di quanto sopra, da ultimo, è appena il caso di rilevare come la meritoria opera svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario sin dall'inizio della propria attività abbia financo inciso in termini positivi sulla condotta degli intermediari: dal ché ne deriva, evidentemente, che la maggior parte dei comportamenti illegittimi riscontrabili non possa che essere temporalmente collocata in un periodo (2009-2014) in relazione al quale verrebbe meno - in caso di conferma della proposta di modifica prospettata - la competenza arbitrale, con ciò riducendo in modo più significativo gli effetti benefici connessi all'attività dell'Arbitro stesso.

Per questo motivi, ed altresì per quelli esposti *supra*, pertanto, si evidenzia l'opportunità di mantenere il criterio di competenza temporale attualmente in essere, lasciando che la progressiva riduzione delle competenza medesima sia garantita (come peraltro è inevitabile che sia) dalle sole regole prescrizionali operanti nell'Ordinamento.

#### **4. Sull'accesso al Portale**

In aggiunta a quanto sopra, da ultimo, si osserva come ai fini di una maggiore celerità di definizione dei procedimenti risulterebbe senz'altro opportuno che anche il deposito degli atti da parte dall'intermediario possa perfezionarsi esclusivamente per mezzo del Portale esistente sul sito istituzionale.

Avv. Francesco Giunta